

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2739. — BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1998-2000 (APPROVATO DAL
SENATO) (4356)*

(Sono pubblicate esclusivamente le tabelle relative ai singoli stati di previsione che recano ulteriori modifiche apportate dalla Commissione rispetto a quelle risultanti dalla IV nota di variazione)

(A.C. 4356, sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1998, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

(A.C. 4356, sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO ED ANNESSA TABELLA N. 1/A
MODIFICATA DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale», dello stato di previsione medesimo.

3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Informazione e editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del

testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Pro-

tezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998, possono essere ripartite — in relazione al tipo di intervento previsto — con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

8. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondo unico per lo spettacolo» (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Spettacolo» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Pari opportunità» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetti e uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri senza portafoglio		
1.1	<i>Spese correnti</i>		
1.1.2	Interventi		
1.1.2.1	Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza	549.665.000 (550.000.000)	549.665.000 (550.000.000)
18	Italiani nel mondo		
18.1	<i>Spese correnti</i>		
18.1.1.0	Funzionamento	1.399.771 (1.064.771)	1.406.888 (1.071.888)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio Tabella n. 1/a)

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.2.1 - Comitato interministeriale sicurezza:

CP: - 335.000.000;
CS: - 335.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 18.1.1.0 — Italiani nel mondo — Funzionamento.

CP: + 335.000.000;
CS: + 335.000.000.

Tab. 1/A. 150

Pezzoni, Bianchi, Brunetti, Danieli, Leccese Cherchi.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.2.1 - Comitato interministeriale sicurezza:

CP: - 130.000.000;
CS: - 130.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero della sanità, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.2.1 - Indennizzi vittime di trattamenti da emoderivati:

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

Tab. 1/A. 28 (Id. Tab. 1/A. 88).

Cè, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Balocchi, Calderoli, Covre.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.2.1 - Comitato interministeriale Sicurezza:

CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministro del tesoro, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.27 - Amministrazione Centrale Tesoro - Fondo di solidarietà per l'usura:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

Tab. 1/A. 110.

Bono, Valensise, Armani.

Alla tabella 1/A, della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.1 - Segretario Generale - Segretariato:

CP: - 54.577.850;
CS: - 54.577.850.

Tab. 1/A. 113.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.2 - Segretariato generale - Commissariati di Governo:

CP: - 8.300.000;
CS: - 8.300.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero della sanità, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.4 - Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva:

CP: + 8.300.000;
CS: + 8.300.000.

Tab. 1/A. 38.

Cè, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 14.1.2.2 - Turismo - Club Alpino Italiano:

CP: + 30.070.000;

CS: + 30.070.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero della sanità, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 - Programmazione sanitaria - funzionamento:

CP: - 30.070.000;

CS: - 30.070.000.

Tab. 1/A. 60.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 14.1.2.2 - Turismo - Club Alpino Italiano:

CP: + 22.500.000;

CS: + 22.500.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero della sanità, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.2.3 - Assistenza sanitaria stranieri in Italia:

CP: - 22.500.000;

CS: - 22.500.000.

Tab. 1/A. 61.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale di base sotto indicata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.1.0 - Servizi tecnici nazionali - Funzionamento:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

Tab. 1/A. 103.

Parolo, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.1.0 - Informazione e editoria - Funzionamento:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero della sanità, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.4 - Prevenzione Sanitaria - Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

Tab. 1/A. 112.

Bono, Valensise, Armani.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.2 - Informazione e editoria - RAI:

CP: - 114.000.000;

CS: - 114.000.000.

Tab. 1/A. 79 (Id. Tab. 1/A. 116).

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.2 - Informazione e editoria - RAI:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero del tesoro, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.15 - Edilizia scolastica:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000

Alla tabella 17, Ministero della sanità, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.2 - Organizzazione, bilancio e personale - Istituto Superiore della sanità:

CP: — 200.000.000;

CS: — 200.000.000.

Tab. 1/A. 137.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.2 - Informazione e editoria - RAI:

CP: — 100.000.000;

CS: — 100.000.000.

Alla tabella 7 Ministero della pubblica istruzione, alle unità previsionali di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 - Istruzione elementare - Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

N. 8.1.2.1 - Istruzione media - Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

N. 10.1.2.1 - Scuola materna - Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 17 Ministero della sanità, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.2 - Organizzazione, bilancio e personale - Istituto Superiore sanità:

CP: — 200.000.000;

CS: — 200.000.000.

Tab. 1/A. 119.

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giorgetti.

Alla tabella 1/A, Presidenza del Consiglio dei ministri, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.1.0 - Roma Capitale - Funzionamento:

CP: — 840.000;

CS: — 840.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero della sanità, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.2.1 - Indennizzi vittime di trattamenti da emoderivati:

CP: + 840.000;

CS: + 840.000.

Tab. 1/A. 2 (Id. Tab. 1/A. 86).

Cè, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Balocchi, Calderoli, Covre.

(A.C. 4356, sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED
ANNESSA TABELLA N. 2 MODIFICATA
DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 23, comma 10, gli stati di

previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti.

2. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi, investimenti); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti

durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) e Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 64.400 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 18.000 miliardi.

7. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *b*), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 12.000 miliardi.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale

di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.200 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 6.000 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati

membri dell'Unione europea ed accertati nell'ambito dell'unità previsionale di base di entrata «Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo» (Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono correlativamente versati, con imputazione della spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché importi di compensazione monetaria, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia».

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1997 sono riferiti alla competenza dell'anno 1998 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998.

17. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni), al Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale, iscritto nell'unità previsionale di base «Accordi e organismi internazionali» (investimenti) e al Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti).

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui, di cui al comma 17.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le

Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Attuazione della programmazione economica » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1998

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
3	Amministrazione centrale del tesoro		
3.1	<i>Spese correnti</i>		
3.1.2	Interventi		
3.1.2.22	Garante per la radiodiffusione e l'editoria	32.090.000	32.090.000
7	Ragioneria Generale dello Stato		
7.1	<i>Spese correnti</i>		
7.1.2	Interventi		
7.1.2.1	Fondo sanitario nazionale	41.580.000.000 (41.640.000.000)	38.880.000.000 (38.940.000.000)
7.1.3	Oneri comuni		
7.1.3.1	Fondi di riserva	3.760.000.000 (3.700.000.000)	9.760.000.000 (9.700.000.000)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3

(Stato di previsione del Ministero del tesoro Tabella n. 2)

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.3: - Amministrazione centrale Tesoro - Risanamento e valorizzazione del territorio

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Conseguentemente alla tabella 3, Ministero delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, aggiungere le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.1:

CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Tab. 2. 2 (* id. Tab. 2.3).

Bono, Armani, Valensise.

Alla tabella 2, Ministero del tesoro alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.20 - Amministrazione centrale Tesoro - IRI, ENI e soppresso EFIM:

CP: - 100.000.000;
CS: - 100.000.000.

Tab. 2. 23.

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 209.933.315;
CS: - 209.933.315.

Tab. 2. 33.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 115.844.476;
CS: - 115.844.476.

Tab. 2. 34.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 80.426.845;
CS: - 80.426.845.

Tab. 2. 27.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 56.700.000;
CS: - 56.700.000.

Tab. 2. 30.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 44.086.531;
CS: - 44.086.531.

Conseguentemente alla tabella 17, stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 44.086.531;
CS: + 44.086.531.

Tab. 2. 40.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 44.086.531;

CS: - 44.086.531.

Tab. 2. 35.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 27.141.000;

CS: - 27.141.000.

Tab. 2. 38.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Amministrazione centrale Tesoro - Organi costituzionali:

CP: - 24.500.000;

CS: - 24.500.000.

Tab. 2. 29.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 13.323.000;

CS: - 13.323.000.

Tab. 2. 37.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 12.190.000;

CS: - 12.190.000.

Tab. 2. 36.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 5.914.300;

CS: - 5.914.300.

Tab. 2. 31.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 3.450.000;

CS: - 3.450.000.

Tab. 2. 28.

Costa.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.1 - Organi costituzionali:

CP: - 2.488.900;

CS: - 2.488.900.

Tab. 2. 32.

Costa.

Alla tabella 2, Ministero del tesoro, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.5.2 - Amministrazione centrale Tesoro - Aree depresse:

CP: - 150.000.000;

CS: - 150.000.000.

Tab. 2. 12.

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

(A.C. 4356, sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1998, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelievi dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. Per l'anno 1998 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

(A.C. 4356, sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED
ANNESSA TABELLA N. 5 MODIFICATA
DALLA COMMISSIONE
SENATO****ART. 5.**

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1998, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).